

REGIONE PIEMONTE BU51S2 23/12/2021

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 189/2021 - Cl. 1.28.2/3/2021 del 23 novembre 2021.

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E L'UNICEF - RINNOVO. (NP/SS)

Allegato

Delibera n. 189/2021 - Cl. 1.28.2/3/2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E L'UNICEF - RINNOVO. (NP/SS)

L'anno 2021, il giorno 23 novembre alle ore 14.00 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

O M I S S I S

PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E L'UNICEF - RINNOVO. (NP/SS)

Vista la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata a New York il 20 novembre 1989 (di seguito "Convenzione di New York"), ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Visto l'articolo 31, comma 2, della Costituzione, che stabilisce che "la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Piemonte", che prevede la tutela dell'infanzia e dei minori;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza";

Vista la legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 "Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 36-25918 del 03/12/2019 con la quale è stata nominata la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Rilevato che tra le funzioni della su indicata legge regionale vi è quella di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), in base alla quale la Garante assume iniziative volte alla promozione e all'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo ogni proposta utile alla loro concreta attuazione;

Rilevato, ulteriormente che l'articolo 2, comma 1, lett. n) della l.r. 31/2009 prevede che la Garante, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, promuova iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze come soggetti titolari di diritti;

Viste le linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, approvate in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2017;

Visto il Protocollo di intesa tra la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato Italiano per l'UNICEF del 23 marzo 2019 che si intende rinnovare;

Visto il Protocollo d'intesa tra l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato Italiano per l'UNICEF-Fondazione Onlus e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) del 27 maggio 2021;

Considerato che la Garante regionale e il Comitato Italiano per l'UNICEF, per il tramite della propria articolazione decentrata in Piemonte, hanno constatato l'esistenza di interessi comuni, in particolare per quanto riguarda la diffusione dei principi della Convenzione di New York sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza al fine di promuovere una cultura della legalità e per favorire una crescita armonica del minore;

Ritenuto, quindi, opportuno proseguire la collaborazione tra la Garante regionale e il Comitato Italiano per l'UNICEF - già avviata con il Protocollo di intesa del 2019 - mediante la predisposizione di un rinnovato schema di Protocollo **allegato**, per lo svolgimento di azioni sinergiche finalizzate al perseguimento di obiettivi comuni a favore delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi che vivono in Piemonte e degli operatori che, a diverso titolo, lavorano sul territorio regionale per e con le persone di minore età;

Ritenuto che i contenuti del citato Protocollo sono in coerenza con le funzioni della Garante, previste dall'articolo 2, della l.r. 31/2009;

Considerato che lo schema del Protocollo di intesa **allegato**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa, ha durata triennale dalla data della sottoscrizione e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

L'Ufficio di Presidenza, *unanime*,

D E L I B E R A

1. di prendere atto, per le ragioni sopra indicate, dello schema di Protocollo di intesa tra la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato Italiano per l'UNICEF-Fondazione Onlus, **allegato** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto Protocollo di intesa ha durata triennale dalla data della sottoscrizione e non prevede oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;
3. di dare atto che la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza procede a sottoscrivere il Protocollo di intesa.



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

**** La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte** (di seguito Garante regionale) con sede presso il Consiglio Regionale, in Torino, piazza Solferino n. 22, nella persona della Dott.ssa Ylenia Serra.

E

**** Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus**, (di seguito "Comitato" o "UNICEF Italia") con sede a Roma alla via Palestro 68 - c.f. 01561920586, iscritto al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, nella persona della Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Carmela Pace (di seguito "Comitato" o "UNICEF Italia").

Da qui in poi le "Parti"

PREMESSO CHE

(specificare gli ambiti di interesse che accomunano l'UNICEF e le altre parti)

- L'art. 31, comma 2, della Costituzione Italiana, stabilisce che *"la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*;
- La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 riconosce per la prima volta che anche i bambini godono di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. I suoi tre protocolli opzionali, ratificati dall'Italia rispettivamente con leggi nn. 176/1991, 46/2002 e 199/2015, hanno l'obiettivo di approfondire le tematiche dei bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale e la procedura di reclamo;
- La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge n. 77 del 20 marzo 2003 ha posto l'attenzione sul diritto del soggetto, anche in difficoltà, a poter esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti giudiziari in cui è coinvolto prevedendo, in particolare, il diritto del minore di essere informato ed ascoltato nei procedimenti che lo riguardano;
- La normativa nazionale prevede oltre alla Costituzione anche specifiche leggi a promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- La legge n. 112 del 12 luglio 2011 ha istituito la figura dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- La legge della Regione Piemonte n. 31 del 9 dicembre 2009 ha istituito il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

- Le linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, approvate in conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2017, hanno lo scopo di promuovere la genitorialità positiva;
- Il Protocollo d'intesa tra l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato Italiano per l'UNICEF-Fondazione Onlus e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) del 27 maggio 2021 e quello tra la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e Comitato Italiano per l'UNICEF del 23 marzo 2019 hanno come obiettivo la collaborazione affinché i diritti dei bambini e degli adolescenti siano promossi e protetti in ambito nazionale e regionale.

Considerato

- Che il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri ed è una fondazione munita di personalità giuridica riconosciuta, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ed è parte integrante della organizzazione globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di tutelare e promuovere i diritti di tutti i bambini ovunque;
- che dal 1974 il Comitato Italiano opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base ad un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale e secondo un piano strategico congiunto delle attività;
- che il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus, che opera sul territorio tramite volontari organizzati in articolazioni denominate Comitati Regionali e Provinciali, ha tra le sue finalità la promozione dei diritti delle persone di minore età sanciti dalla "Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza";
- che la figura del Garante Regionale è stata istituita per assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze e per vigilare sulla applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e delle altre convenzioni internazionali ed europee e per vigilare sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
- che la Garante regionale e il Comitato Italiano per l'UNICEF-Fondazione Onlus per il tramite della propria articolazione decentrata in Piemonte intendono proseguire la collaborazione avviata con il citato Protocollo del 23 marzo 2019.

Tutto ciò premesso, formando le premesse parte integrante del presente Protocollo, tra le sottoscritte Parti

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO

1. La Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato Italiano (per il tramite della propria articolazione decentrata composta dal Comitato Regionale UNICEF dislocato sul territorio piemontese, come previsto dall'art. 11 del suo Statuto), nel rispetto della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e delle Osservazioni Conclusive rivolte all'Italia dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza, collaborano nel perseguire le seguenti finalità:
 - a. promuovere e realizzare sul territorio regionale attività d'informazione, diffusione e studio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (anche in un linguaggio "a misura di bambino/adolescente" e in un'ottica di valorizzazione delle diversità mirata all'inclusione sociale);
 - b. portare avanti iniziative di advocacy congiunte a livello regionale per il contrasto della povertà minorile, con un focus specifico sulla povertà educativa;
 - c. favorire la partecipazione autentica e strutturata delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi alle attività che saranno promosse dalla Garante Regionale e dal Comitato Italiano tramite il Comitato UNICEF della Regione Piemonte, in particolare le attività organizzate per la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre;
 - d. promuovere il coinvolgimento e, laddove possibile, la formazione sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di operatrici e operatori che, a diverso titolo, lavorano sul territorio regionale per e con i bambini e gli adolescenti;
 - e. contribuire a promuovere la corretta informazione di bambine, bambini e adolescenti sulle questioni che li riguardano, garantendone il diritto all'ascolto nel rispetto dell'approccio indicato dalla Convenzione;
 - f. promuovere iniziative per il benessere dei minorenni, con particolare attenzione al diritto alla salute, specialmente per coloro che sono a rischio di essere maggiormente marginalizzati e con un'attenzione particolare alle tematiche relative alla salute mentale;
 - g. proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento come strategia di tutela del diritto alla salute, attraverso una corretta e diffusa informazione, coerentemente con le indicazioni del Comitato Italiano e nel rispetto del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
 - h. promuovere iniziative a sostegno della genitorialità e la diffusione dei materiali specifici prodotti dal Comitato Italiano;
 - i. attivare collaborazioni con la rete regionale delle biblioteche, per promuovere la lettura come strumento di esercizio dei diritti e opportunità di relazione tra genitori e figli, con particolare attenzione al Programma Biblioteche Amiche dei bambini e degli adolescenti del Comitato Italiano;
 - l. attivare collaborazioni con la rete regionale dei musei, per promuovere l'accesso diffuso e inclusivo alla cultura e la partecipazione di bambine, bambini e adolescenti alla vita culturale e sociale della comunità, con particolare attenzione al Programma Musei Amici dei bambini e degli adolescenti del Comitato Italiano;

- m. definire una strategia condivisa e iniziative congiunte per la prevenzione e il contrasto della violenza, in tutte le sue forme, su e tra bambine, bambini e adolescenti (tra cui bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, violenza domestica), attraverso un'azione culturale ed educativa su cui far convergere anche l'impegno delle istituzioni.

**ART. 2
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE**

1. Le parti si impegnano a collaborare secondo le seguenti modalità:
 - a. le parti sui temi d'interesse comune annualmente individuano una priorità d'azioni condivisa sulla quale, eventualmente, realizzare anche un evento di carattere regionale. In particolare, entro il 15 aprile sono indicate le iniziative da compiere entro il mese di agosto ed entro il 20 giugno quelle da compiere entro il mese dicembre dell'anno in corso;
 - b. le iniziative da realizzare, senza oneri a carico dell'Ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Consiglio regionale, né del Comitato Italiano, portano in intestazione - previo esplicito accordo scritto tra le parti - i loghi e le denominazioni di entrambe le Parti.
2. Le attività definite nella programmazione possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, regionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente protocollo. In particolare, si ritiene prioritario il coinvolgimento dei soggetti cui afferiscono ambiti di socializzazione, difesa, garanzia, cura e tutela delle persone di minore età.

**ART. 3
ATTIVITÀ**

1. Le attività possono essere svolte anche in ambiti quali scuole, strutture residenziali, centri diurni e analoghi luoghi di aggregazione dei minori ed università, e sono rivolte a favore:
 - a. delle persone di minore età;
 - b. delle operatrici e degli operatori che, a diverso titolo, lavorano sul territorio regionale per e con le persone di minore età.

**ART. 4
REFERENTI**

1. Per l'attuazione del Protocollo ciascuna Parte designa un proprio rappresentante per l'individuazione delle iniziative da realizzare e per il monitoraggio delle attività intraprese, il cui nominativo è comunicato all'altra Parte.

**ART. 5
NOME, LOGO E SEGNI DISTINTIVI**

1. Dal presente Protocollo non discende alcun diritto di uso o utilizzo del logo, del nome e/o dei segni distintivi dell'altra Parte;
2. Ciascuna Parte si impegna a non riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o far utilizzare il logo, il nome e i segni distintivi dell'altra Parte per tutta la durata del Protocollo e successivamente alla cessazione dello stesso, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta e fermo restando che, in caso di mancata risposta di una Parte ad una richiesta di autorizzazione di altra Parte, il silenzio non potrà essere interpretato come assenso.
3. Le Parti possono utilizzare il logo, nome e/o i segni distintivi l'una dell'altra esclusivamente previa autorizzazione scritta della Parte titolare del relativo logo, nome e segni distintivi, tale l'autorizzazione: (i) si intende conferita all'altra non in esclusiva e nei limiti del presente protocollo, (ii) potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo senza possibilità di alcuna eccezione dell'altra Parte.

**ART. 6
GESTIONE ECONOMICA**

1. Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Eventuali spese e/o assunzione di impegni a titolo oneroso dovranno essere oggetto di specifica pattuizione scritta.
2. Le Parti prevedono inoltre la possibilità di collaborare per individuare eventuali fonti di finanziamento regionali, nazionali e/o europee per sostenere economicamente eventuali progettualità che possano nascere in relazione ai temi oggetto della collaborazione.

**ART. 7
DURATA. RECESSO.**

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni dalla sottoscrizione e potrà essere integrato, rinnovato, prorogato o modificato, in forma scritta, con l'accordo delle Parti.
2. Entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere, tramite comunicazione scritta da inviarsi tramite racc.a.r. o pec, con preavviso di trenta giorni.

**ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni e le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e nell'esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge imponga un obbligo di comunicazione.

2. Tutti i dati personali e le informazioni di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente accordo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 9

LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

1. Il Presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana ed è valido in Italia. Per ogni controversia che non sia possibile risolvere in via amichevole, competente in via esclusiva è il Foro di Roma.

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus
La Presidente Dott.ssa Carmela Pace

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, la Presidente del Comitato italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus

Delega

la Presidente del Comitato Regionale del Piemonte Maria Costanza Trapanelli, che firma per accettazione.

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte
Dott.ssa Ylenia Serra